Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) STELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO CARATOZZOLO

Seduta del 23/03/2026

FATTO

Con riferimento a un Buono Fruttifero Postale a termine del valore di L. 1.000.000 emesso il 22/06/2001, il ricorrente contesta la prescrizione opposta dall'intermediario e la sua violazione degli obblighi di informazione e trasparenza, chiedendo il rimborso del titolo e gli interessi maturati fino alla data di scadenza.
Il ricorrente contesta all'intermediario la mancata consegna, al momento dell'acquisto del BFP, del foglio informativo che spiegasse le condizioni di "vendita", le modalità di rimborso del titolo e gli eventuali termini di prescrizione; ritiene che sul buono non risulta indicata la data di scadenza e che non ha mai ricevuto alcuna comunicazione informativa in merito al BFP in controversia, né in ordine "ai tempi di scadenza e riscossione del titolo".

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente contesta le richieste di controparte e ne chiede il rigetto.
In via preliminare eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF adito, in quanto i titoli controversi, sono stati sottoscritti in data anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso e le censure mosse attengono alla genesi del rapporto.
Sempre in via preliminare eccepisce l'incompetenza per materia dell'ABF adito, in quanto il risparmio postale soggiace a una disciplina speciale e settoriale.
Nel merito deduce che il BFP controverso è stato emesso nel 2001, ed appartiene a tutti gli effetti alla serie AA2, collocata nel periodo compreso fra il 14/04/2001 ed il 22/10/2001; il relativo decreto istitutivo del 19 dicembre 2000 [rectius Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29/03/2001] prevede che i titoli appartenenti alla "serie AA2" siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del 7° anno successivo a quello di sottoscrizione; in merito alla mancata ricezione di corrette informazioni relative al titolo oggetto della controversia, all'epoca della sottoscrizione di tale BFP esponeva nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando ai Fogli Informativi la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei titoli; sul buono in controversia è apposta la dicitura "a termine"; il BFP non presenta errori di emissione in quanto collocato secondo le procedure previste per legge; ai sensi della previsione recata dalla legge 23 Dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 345 quinquies, gli importi dovuti ai beneficiari dei BFP emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della richiamata Legge. La predetta disposizione preclude pertanto il rimborso di titoli di risparmio caduti in prescrizione, ciò in quanto l'eventuale liquidazione degli stessi vanificherebbe la ratio della suddetta previsione normativa che, in particolare, supera il dettato del previgente art. 8, comma 2 del DM 19 dicembre 2000, ora abrogato per effetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2 del DM Economia e Finanze 5 Ottobre 2020; il diniego al rimborso è altresì fondato su quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 3 novembre 2010; in tale periodo le emissioni dei buoni venivano effettuate per "serie" con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore - ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di rendere il risparmiatore edotto circa le specifiche del titolo nonché le modalità e la tempistica utile per la riscossione; quanto ai BFP appartenenti alla tipologia a termine (emessi dal 1° luglio 1983), caratterizzati dalla ricorrenza di una o due date di scadenza, il termine prescrizionale inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale; il BFP oggetto di controversia risultava già prescritto alla data in cui è stato richiesto il rimborso e nessuna causa ostativa al decorso della prescrizione è stata rilevata nel caso di specie; in particolare essendo il BFP oggetto del ricorso, sottoscritto in data 22/06/2001 ed avendo la durata massima di 7 anni, la scadenza era prevista per il 22/06/2008, mentre la prescrizione è maturata il 23/06/2018. Il rimborso del BFP è stato richiesto, solo successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale: infatti, il primo reclamo è stato effettuato in data 05/09/2025, pertanto la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno rispetto della legge; non risultano ulteriori atti interruttivi della prescrizione;

DIRITTO

Parte ricorrente chiede che l'ABF le riconosca il diritto alla riscossione del seguente Buono Fruttifero Postale, appartenente alla serie AA2:

- n. xxx.012, valore L. 1.000.000, emesso il giorno 22/06/2001.

Preliminarmente, in ordine all'eccezione di incompetenza per materia, anche in forza dell'orientamento uniforme adottato da altri Collegi territoriali e dei principi accolti dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 5673/2013 e n. 4656/2022, si ritiene che i Buoni Fruttiferi Postali oggetto di ricorso non abbiano natura di "strumenti finanziari" né di "prodotti finanziari" difettando del requisito della trasferibilità, non essendo cedibili né destinati alla negoziazione sui mercati.

Per tali motivi, il Collegio dichiara la propria competenza per materia in ordine alla presente controversia.

Passando all'esame della questione, dalle evidenze in atti risulta che il BFP reca stampata sia sul fronte che sul retro la dicitura "a termine" e, soltanto sul retro, l'indicazione della serie di appartenenza "AA2", segnata a penna.

Si richiamano in proposito:

- l'orientamento condiviso dei Collegi espresso con riferimento ai BFP della serie AA1 emessi sulla modulistica della serie AF (ovvero su moduli di altre serie di BFP), in base al quale si applicano le condizioni previste per la serie AA1 esclusivamente se le correzioni apposte a mano (recanti l'indicazione "AA1") sono state validate dal timbro dell'ufficio postale e dalla firma dell'impiegato, in applicazione del principio di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore sancito da Cass. SS.UU. n. 13979/2007 e richiamato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5674/2013. In assenza delle tre condizioni sopra indicate (apposizione della nuova serie, con timbro e firma dell'ufficio postale), trovano applicazione le condizioni originariamente previste sul buono;
- l'orientamento condiviso dei Collegi in base al quale, qualora sul BFP non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura «a termine», ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione del buono.

Il nominativo del ricorrente risulta apposto sul titolo oggetto di vertenza. Accanto a questo risulta apposto il nominativo di un altro soggetto, di cui nulla è riferito nel ricorso. Sul buono è comunque apposta la clausola "con pari facoltà di rimborso" ("PFR").

Attesa la durata di 7 anni del titolo (ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 29/03/2001, istitutivo della serie "AA2"), il termine prescrizionale del diritto al rimborso del buono è maturato nel 2018, in assenza di atti interruttivi precedenti al reclamo del 2025.

Pertanto, poiché la sottoscrizione del BFP oggetto di controversia e la successiva prescrizione sono occorse in data antecedente al limite di competenza temporale dell'ABF (sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), non sussiste la cognizione dell'Arbitro a esaminare le contestazioni di parte ricorrente.

Con riferimento alla eventuale rilevanza, ai fini dell'individuazione del *dies a quo* per il decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso esercitato dal sottoscrittore, della violazione, da parte dell'intermediario resistente, degli obblighi informativi, il

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di coordinamento, con la decisione n. 11113/2025 ha chiarito che la mancata consegna al sottoscrittore, al momento dell'acquisto dei buoni, del foglio informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione. La conclusione è stata, per altro, recentemente confermata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, richiamandosi a principi ormai da tempo consolidati, ha ribadito che l'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo e non già, dunque, l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo.

Principi, quelli ora richiamati, dai quali non vi è alcuna ragione di discostarsi. Non è, infatti, pertinente e rilevante il riferimento al principio di relativizzazione del *dies a quo* del termine di prescrizione che, nella giurisprudenza di legittimità, ha trovato in realtà espressione in relazione all'azione di risarcimento del danno in generale, contrattuale o extracontrattuale.

Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio conclude per l'inammissibilità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE f.f.